

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1005

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, BEVILACQUA, GABURRO,
BRIGNONE, PAGANO, D’ANDREA, BETTA, CORTIANA e TOGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2002 (*)

Norme in materia di docenti di scuole straniere operanti in Italia

() Testo ritirato dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa vigente determina una ingiustificata disparità di trattamento fra i professori stranieri che siano chiamati con regolare contratto a prestare servizio in Italia: se da un lato infatti i professori universitari, i ricercatori e addirittura i semplici lettori di madrelingua hanno diritto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ad ottenere un visto di ingresso in Italia al fuori delle quote annualmente determinate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo, analogo diritto non è, inspiegabilmente, garantito agli insegnanti della scuola.

Tale situazione, senz'altro frutto di una svista del legislatore del 1998, rischia oggi di impedire alle numerose scuole internazionali non europee, nella quasi totalità statunitensi, operanti in Italia, di avvalersi - come sempre negli scorsi anni - dell'opera qualificata di insegnanti provenienti dai loro paesi di origine.

L'obbligo a presentare domanda di visto di ingresso nell'ambito delle quote dei flussi appare infatti particolarmente incongruo per gli insegnanti delle scuole straniere, atteso che le domande in tal senso vanno presentate all'inizio dell'anno solare (entro gennaio), mentre tali scuole possono valutare il proprio fabbisogno di personale docente per l'anno scolastico successivo solo più avanti, proprio in considerazione dell'elevato tasso di mobilità che caratterizza la maggior parte degli studenti frequentanti.

Sino ad oggi una opportuna interpretazione, sistematica ed analogica, del citato articolo 27 ha peraltro consentito alle scuole internazionali di ottenere ugualmente i visti necessari anche nei mesi di maggio e giugno, quando le esigenze di personale per l'anno

successivo sono appunto più chiare, ma la normale prenotazione delle quote dei flussi è esaurita.

Adesso sembra invece imporsi una diversa interpretazione, alquanto letterale e restrittiva, volta a negare l'estensione analogica fin qui operata. Appare quindi indispensabile procedere ad una breve integrazione legislativa.

Le scuole internazionali statunitensi operanti in Italia non assicurano infatti il proprio servizio solo ai figli dei dipendenti delle sedi diplomatiche e consolari statunitensi (e di altri Stati) presenti in Italia, ma sono frequentate anche e soprattutto dai figli dei dipendenti del nostro Ministero degli affari esteri, di organizzazioni internazionali (quali IFAD, NATO e FAO) e di società multinazionali non solo statunitensi (fra cui Colgate-Palmolive, Chrysler, IBM, Lucent, Caterpillar, Recon Optical, Thomson-CSF, Texaco, Aramco, Micron, United, Delta, Nissan, eccetera...) che, svolgendo buona parte del proprio percorso scolastico all'estero, vedono così garantita continuità ai loro studi. A questi si aggiungono i figli di quelle famiglie italiane o comunque non di madrelingua inglese che intendono iscrivere i loro figli a queste scuole, le quali, a determinate condizioni e tramite il superamento di particolari esami, garantiscono titoli di studio validi anche per l'iscrizione alle Università italiane.

Le gravi difficoltà incontrate dalle scuole internazionali in prevalenza statunitensi (presenti del resto in tutto il mondo occidentale) nell'ottenere, in Italia, un adeguato numero di visti di ingresso per insegnanti di elevata qualificazione, e la conseguente impossibilità a garantire con continuità un'educazione di alto livello ai loro iscritti, rischiano pertanto di avere un pesante impatto negativo, oltre

che sull'immagine del nostro Paese, anche sul sistema economico italiano, sia in termini sia di opportunità di lavoro che di relazioni internazionali.

Si propone pertanto un intervento correttivo urgente, volto a introdurre, fra le categorie di lavoratori che hanno diritto a visti di ingresso al di fuori delle quote di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quella degli insegnanti delle istituzioni

scolastiche che abbiano un regolare contratto di lavoro con scuole internazionali autorizzate, operanti in Italia da almeno dieci anni e che abbiano attivato tutte le annualità dei relativi curricoli. Queste due ultime specificazioni sembrano opportune per impedire che, accanto alle scuole straniere tradizionalmente operanti in Italia, si aggiungano scuole fittizie, al solo scopo di favorire l'immigrazione irregolare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 27, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) insegnanti con contratto di lavoro presso istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno dieci anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualità dei rispettivi curricula;».